

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

64° anno
4 febbraio 2021

Comunicazioni e informazioni

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 39/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10040 — M Group Services / Skanska Infrastructure Services) (¹)	1
--------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 39/02	Tassi di cambio dell'euro — 3 febbraio 2021	2
--------------	---	---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato permanente degli stati EFTA

2021/C 39/03	Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli Stati EFTA-SEE a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel primo semestre del 2020 — Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci — All'attenzione del Comitato misto SEE	3
--------------	---	---

2021/C 39/04	Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE-EFTA per la prima metà del 2020 — Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci medicinali — All'attenzione del Comitato misto SEE	6
--------------	--	---

IT

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2021/C 39/05	Bando di concorso generale	19
--------------	----------------------------------	----

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2021/C 39/06	Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Fürstlicher Oberster Gerichtshof nella causa Liti-Link AG/LGT Bank AG (Causa E-14/20)	20
--------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2021/C 39/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10067 — ElringKlinger/Plastic Omnium New Energies/EKPO Fuel Cell Technologies/ElringKlinger Fuelcell Systems Austria) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	21
--------------	--	----

2021/C 39/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10125 — GBL/Canyon) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	23
--------------	--	----

2021/C 39/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caseo M.10128 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	24
--------------	--	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2021/C 39/10	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	26
--------------	--	----

2021/C 39/11	Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012	30
--------------	--	----

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10040 — M Group Services/Skanska Infrastructure Services)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 39/01)

Il 27 gennaio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10040. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

**INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro⁽¹⁾

3 febbraio 2021

(2021/C 39/02)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2017	CAD	dollari canadesi	1,5373
JPY	yen giapponesi	126,25	HKD	dollari di Hong Kong	9,3150
DKK	corone danesi	7,4375	NZD	dollari neozelandesi	1,6695
GBP	sterline inglesi	0,88145	SGD	dollari di Singapore	1,6021
SEK	corone svedesi	10,1303	KRW	won sudcoreani	1 341,03
CHF	franchi svizzeri	1,0804	ZAR	rand sudafricani	17,9412
ISK	corone islandesi	156,10	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7623
NOK	corone norvegesi	10,3540	HRK	kuna croata	7,5693
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 852,88
CZK	corone ceche	25,925	MYR	ringgit malese	4,8681
HUF	fiorini ungheresi	355,51	PHP	peso filippino	57,721
PLN	zloty polacchi	4,4917	RUB	rublo russo	91,2217
RON	leu rumeni	4,8734	THB	baht thailandese	36,111
TRY	lire turche	8,6136	BRL	real brasiliiano	6,4256
AUD	dollari australiani	1,5781	MXN	peso messicano	24,2190
			INR	rupia indiana	87,6185

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli Stati EFTA-SEE a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel primo semestre del 2020

(2021/C 39/03)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci

All'attenzione del Comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 25/2008 del Comitato misto SEE del 14 marzo 2008, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 25 settembre 2020, dei seguenti elenchi riguardanti le decisioni di autorizzazione adottate a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2020.

ALLEGATO

Elenco delle decisioni di autorizzazione

Nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020 gli Stati SEE-EFTA hanno adottato le seguenti decisioni di autorizzazione a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH):

Nome della sostanza	Decisione della Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006	Paese	Data della decisione
Triossido di cromo	C(2020) 1655	Islanda	8.5.2020
Triossido di cromo	C(2020) 1655	Liechtenstein	7.5.2020
Triossido di cromo	C(2020) 1655	Norvegia	28.4.2020
Triossido di cromo	C(2020) 1656	Islanda	8.5.2020
Triossido di cromo	C(2020) 1656	Liechtenstein	16.4.2020
Triossido di cromo	C(2020) 1656	Norvegia	16.4.2020
Triossido di cromo	C(2020) 7	Islanda	23.1.2020
Triossido di cromo	C(2020) 7	Liechtenstein	30.1.2020
Triossido di cromo	C(2020) 7	Norvegia	6.2.2020
Tris(cromato) di dicromo	C(2020) 2056	Islanda	8.5.2020
Tris(cromato) di dicromo	C(2020) 2056	Liechtenstein	27.4.2020
Tris(cromato) di dicromo	C(2020) 2056	Norvegia	28.4.2020
Tris(cromato) di dicromo	C(2020) 2090	Islanda	8.5.2020
Tris(cromato) di dicromo	C(2020) 2090	Liechtenstein	7.5.2020
Tris(cromato) di dicromo	C(2020) 2090	Norvegia	28.4.2020
Ottaidrossocromato di pentazinco	C(2020) 1841	Islanda	8.5.2020
Ottaidrossocromato di pentazinco	C(2020) 1841	Liechtenstein	27.4.2020
Ottaidrossocromato di pentazinco	C(2020) 1841	Norvegia	16.4.2020
Dicromato di potassio	C(2020) 2073	Islanda	8.5.2020
Dicromato di potassio	C(2020) 2073	Liechtenstein	27.4.2020
Dicromato di potassio	C(2020) 2073	Norvegia	28.4.2020
Dicromato di potassio	C(2020) 2085	Islanda	8.5.2020
Dicromato di potassio	C(2020) 2085	Liechtenstein	7.5.2020
Dicromato di potassio	C(2020) 2085	Norvegia	28.4.2020
Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio	C(2020) 2089	Islanda	8.5.2020
Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio	C(2020) 2089	Liechtenstein	7.5.2020
Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio	C(2020) 2089	Norvegia	28.4.2020

Nome della sostanza	Decisione della Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006	Paese	Data della decisione
Dicromato di sodio	C(2020) 2084	Islanda	8.5.2020
Dicromato di sodio	C(2020) 2084	Liechtenstein	7.5.2020
Dicromato di sodio	C(2020) 2084	Norvegia	28.4.2020
Dicromato di sodio	C(2020) 2088	Islanda	8.5.2020
Dicromato di sodio	C(2020) 2088	Liechtenstein	7.5.2020
Dicromato di sodio	C(2020) 2088	Norvegia	28.4.2020
Cromato di stronzio	C(2020) 2076	Islanda	8.5.2020
Cromato di stronzio	C(2020) 2076	Liechtenstein	7.5.2020
Cromato di stronzio	C(2020) 2076	Norvegia	28.4.2020

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE-EFTA per la prima metà del 2020

(2021/C 39/04)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci medicinali**All'attenzione del Comitato misto SEE**

In riferimento alla decisione n. 74/1999 del Comitato misto SEE del 28 maggio 1999, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 25 settembre 2020, dei seguenti elenchi riguardanti le autorizzazioni di commercializzazione di medicinali nel periodo 1º gennaio – 30 giugno 2020.

Allegato I Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione nuove

Allegato II Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Allegato III Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Allegato IV Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione revocate

Allegato V Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione sospese

ALLEGATO I

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione nuove

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA durante il periodo 1º gennaio – 30 giugno 2020:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/19/1415	Amsparity	Islanda	19.2.2020
EU/1/19/1415	Amsparity	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/19/1415	Amsparity	Norvegia	20.2.2020
EU/1/20/1427	Arsenic trioxide Mylan	Islanda	20.4.2020
EU/1/20/1427	Arsenic trioxide Mylan	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/20/1427	Arsenic trioxide Mylan	Norvegia	14.4.2020
EU/2/19/249	Aservo EquiHaler	Islanda	18.2.2020
EU/2/19/249	Aservo EquiHaler	Liechtenstein	29.2.2020
EU/2/19/249	Aservo EquiHaler	Norvegia	5.3.2020
EU/1/20/1439	Atectura Breezhaler	Islanda	23.6.2020
EU/1/20/1439	Atectura Breezhaler	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/20/1439	Atectura Breezhaler	Norvegia	8.6.2020
EU/1/19/1413	Azacitidine Accord	Islanda	19.2.2020
EU/1/19/1413	Azacitidine Accord	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/19/1413	Azacitidine Accord	Norvegia	21.2.2020
EU/1/19/1416	Azacitidine Betapharm	Islanda	16.4.2020
EU/1/19/1416	Azacitidine Betapharm	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/19/1416	Azacitidine Betapharm	Norvegia	31.3.2020
EU/1/20/1426	Azacitidine Mylan	Islanda	17.4.2020
EU/1/20/1426	Azacitidine Mylan	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/20/1426	Azacitidine Mylan	Norvegia	2.4.2020
EU/1/19/1406	Baqsimi	Norvegia	13.1.2020
EU/1/20/1441	Bemrist Breezhaler	Islanda	22.6.2020
EU/1/20/1441	Bemrist Breezhaler	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/20/1441	Bemrist Breezhaler	Norvegia	8.6.2020
EU/1/19/1417	Beovu	Islanda	18.2.2020
EU/1/19/1417	Beovu	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/19/1417	Beovu	Norvegia	19.2.2020
EU/1/19/1403	Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.	Islanda	22.5.2020
EU/1/19/1403	Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/19/1403	Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.	Norvegia	14.4.2020

EU/1/19/1409	Cegfila	Islanda	9.1.2020
EU/1/20/1429	Cinacalcet Accordpharma	Islanda	21.4.2020
EU/1/20/1429	Cinacalcet Accordpharma	Norvegia	14.4.2020
EU/1/19/1395	Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan	Islanda	20.1.2020
EU/1/19/1395	Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan	Norvegia	7.2.2020
EU/1/20/1451	Daurismo	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/19/1412	Deferasirox Accord	Islanda	15.1.2020
EU/1/19/1412	Deferasirox Accord	Norvegia	22.1.2020
EU/1/19/1418	Dexmedetomidin Accord	Islanda	18.2.2020
EU/1/19/1418	Dexmedetomidin Accord	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/19/1418	Dexmedetomidin Accord	Norvegia	19.2.2020
EU/1/19/1411	Evenity	Norvegia	3.1.2020
EU/1/20/1434	Fetcroja	Islanda	19.5.2020
EU/1/20/1434	Fetcroja	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/20/1434	Fetcroja	Norvegia	8.5.2020
EU/1/20/1450	Fingolimod Accord	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/20/1433	Fluad Tetra	Islanda	16.6.2020
EU/1/20/1433	Fluad Tetra	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/20/1433	Fluad Tetra	Norvegia	2.6.2020
EU/1/20/1428	Givlaari	Islanda	20.3.2020
EU/1/20/1428	Givlaari	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/20/1428	Givlaari	Norvegia	6.3.2020
EU/2/19/245	Gumbohatch	Norvegia	29.6.2020
EU/1/20/1447	Insulin aspart Sanofi	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/19/1407	Isturisa	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/19/1407	Isturisa	Islanda	16.1.2020
EU/1/19/1407	Isturisa	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/19/1407	Isturisa	Norvegia	3.2.2020
EU/1/20/1422	Liumjev	Islanda	17.4.2020
EU/1/20/1422	Liumjev	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/20/1422	Liumjev	Norvegia	31.3.2020
EU/2/20/253	Lydaxx	Islanda	2.6.2020
EU/2/20/253	Lydaxx	Norvegia	9.6.2020
EU/1/19/1414	Mayzent	Islanda	21.2.2020
EU/1/19/1414	Mayzent	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/19/1414	Mayzent	Norvegia	27.1.2020
EU/1/20/1436	Nepexto	Islanda	16.6.2020

EU/1/20/1436	Nepexto	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/20/1436	Nepexto	Norvegia	9.6.2020
EU/2/19/246	Neptra	Norvegia	6.1.2020
EU/1/20/1425	Nilemdo	Islanda	20.4.2020
EU/1/20/1425	Nilemdo	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/20/1425	Nilemdo	Norvegia	15.4.2020
EU/1/20/1432	Nubeqa	Islanda	17.4.2020
EU/1/20/1432	Nubeqa	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/20/1432	Nubeqa	Norvegia	1.4.2020
EU/1/20/1424	Nustendi	Islanda	17.4.2020
EU/1/20/1424	Nustendi	Norvegia	3.4.2020
EU/1/20/1453	Paliperidone Janssen-Cilag International	Islanda	26.6.2020
EU/1/20/1453	Paliperidone Janssen-Cilag International	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/20/1453	Paliperidone Janssen-Cilag International	Norvegia	29.6.2020
EU/1/19/1409	Pegfilgrastim Mundipharma	Norvegia	9.1.2020
EU/1/19/1388	Polivy	Islanda	24.1.2020
EU/1/19/1388	Polivy	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/19/1388	Polivy	Norvegia	27.1.2020
EU/1/19/1393	Quofenix	Norvegia	9.1.2020
EU/1/20/1452	Reblozyl	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/19/1420	Recarbrio	Islanda	18.2.2020
EU/1/19/1420	Recarbrio	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/19/1420	Recarbrio	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/19/1420	Recarbrio	Norvegia	19.2.2020
EU/1/19/1420	Recarbrio	Norvegia	23.4.2020
EU/1/20/1430	Rybelsus	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/19/1404	Rinvoq	Norvegia	3.1.2020
EU/1/20/1431	Ruxience	Islanda	20.4.2020
EU/1/20/1431	Ruxience	Norvegia	14.4.2020
EU/1/20/1430	Rybelsus	Islanda	22.4.2020
EU/1/20/1430	Rybelsus	Norvegia	14.4.2020
EU/1/20/1435	Sarclisa	Islanda	23.6.2020
EU/1/20/1435	Sarclisa	Norvegia	12.6.2020
EU/1/19/1387	Senstend	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/19/1410	Spravato	Islanda	3.1.2020
EU/1/19/1410	Spravato	Norvegia	15.1.2020
EU/1/19/1421	Staquis	Islanda	20.4.2020

EU/1/19/1421	Staquis	Norvegia	3.4.2020
EU/2/19/248	Stelfonta	Islanda	20.2.2020
EU/2/19/248	Stelfonta	Liechtenstein	29.2.2020
EU/2/19/248	Stelfonta	Norvegia	30.1.2020
EU/1/19/1408	Sunosi	Islanda	24.1.2020
EU/1/19/1408	Sunosi	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/19/1408	Sunosi	Norvegia	27.1.2020
EU/1/19/1405	Tavlesse	Islanda	15.1.2020
EU/1/19/1405	Tavlesse	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/19/1405	Tavlesse	Norvegia	7.2.2020
EU/1/19/1394	Tigecycline Accord	Islanda	29.4.2020
EU/1/19/1394	Tigecycline Accord	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/19/1394	Tigecycline Accord	Norvegia	17.4.2020
EU/1/19/1419	Trepulmix	Islanda	21.4.2020
EU/1/19/1419	Trepulmix	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/19/1419	Trepulmix	Norvegia	14.4.2020
EU/2/20/251	Tulaven	Islanda	29.4.2020
EU/2/20/251	Tulaven	Liechtenstein	30.4.2020
EU/2/20/251	Tulaven	Norvegia	29.4.2020
EU/2/20/252	TULISSIN	Islanda	19.5.2020
EU/1/18/1309	Ulipristal Acetate Gedeon Richter	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/20/1423	Vaxchora	Islanda	21.4.2020
EU/1/20/1423	Vaxchora	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/20/1423	Vaxchora	Norvegia	17.4.2020
EU/2/20/250	Vectormune FP ILT + AE	Islanda	29.4.2020
EU/2/20/250	Vectormune FP ILT + AE	Liechtenstein	30.4.2020
EU/2/20/250	Vectormune FP ILT + AE	Norvegia	29.4.2020
EU/1/19/1399	Xospata	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/20/1442	Zeposia	Islanda	22.6.2020
EU/1/20/1442	Zeposia	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/20/1442	Zeposia	Norvegia	15.6.2020
EU/1/20/1443	Zolgensma	Islanda	20.5.2020
EU/1/20/1443	Zolgensma	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/20/1443	Zolgensma	Norvegia	20.5.2020

ALLEGATO II

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rinnovate negli Stati SEE-EFTA durante il periodo 1º gennaio – 30 giugno 2020:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/15/1001	Akynzeo	Islanda	15.1.2020
EU/1/15/1001	Akynzeo	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/15/1001	Akynzeo	Norvegia	22.1.2020
EU/1/15/1005	Aripiprazole Mylan Pharma	Islanda	13.3.2020
EU/1/15/1005	Aripiprazole Mylan Pharma	Norvegia	10.3.2020
EU/1/15/1029	Aripiprazole Sandoz	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1009	Aripiprazole Zentiva	Islanda	22.6.2020
EU/1/15/1009	Aripiprazole Zentiva	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1009	Aripiprazole Zentiva	Norvegia	18.6.2020
EU/1/15/1019	Bortezomib Accord	Islanda	20.5.2020
EU/1/15/1019	Bortezomib Accord	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1019	Bortezomib Accord	Norvegia	15.5.2020
EU/1/13/818	Bosulif	Islanda	27.2.2020
EU/1/13/818	Bosulif	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/13/818	Bosulif	Norvegia	25.2.2020
EU/1/10/645	Brinavess	Islanda	22.6.2020
EU/1/10/645	Brinavess	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/10/645	Brinavess	Norvegia	8.6.2020
EU/2/15/183	Canigen L4	Liechtenstein	30.4.2020
EU/2/15/183	Canigen L4	Norvegia	28.4.2020
EU/1/11/749	Caprelsa	Islanda	21.1.2020
EU/1/11/749	Caprelsa	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/11/749	Caprelsa	Norvegia	23.1.2020
EU/1/14/974	Cerdelga	Norvegia	3.1.2020
EU/2/14/180	Coliprotec F4	Islanda	24.1.2020
EU/2/14/180	Coliprotec F4	Liechtenstein	29.2.2020
EU/2/14/180	Coliprotec F4	Norvegia	12.2.2020
EU/1/13/890	Cometriq	Islanda	20.3.2020
EU/1/13/890	Cometriq	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/13/890	Cometriq	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/13/890	Cometriq	Norvegia	10.3.2020

EU/1/15/1048	Cotellic	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/17/1262	Crysvita	Norvegia	20.1.2020
EU/1/10/636	Daxas	Islanda	2.6.2020
EU/1/10/636	Daxas	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/10/636	Daxas	Norvegia	3.6.2020
EU/1/13/875	Deltyba	Islanda	19.5.2020
EU/1/13/875	Deltyba	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/13/875	Deltyba	Norvegia	30.4.2020
EU/1/15/1010	Duloxetine Mylan	Islanda	27.2.2020
EU/1/15/1010	Duloxetine Mylan	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/15/1010	Duloxetine Mylan	Norvegia	24.2.2020
EU/1/15/1025	Evotaz	Norvegia	8.4.2020
EU/1/15/1058	Entresto	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1023	Farydak	Islanda	22.5.2020
EU/1/15/1023	Farydak	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/15/1023	Farydak	Norvegia	7.5.2020
EU/1/15/1007	Gardasil 9	Islanda	23.1.2020
EU/1/15/1007	Gardasil 9	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/15/1007	Gardasil 9	Norvegia	23.1.2020
EU/1/14/987	Holoclar	Islanda	13.3.2020
EU/1/14/987	Holoclar	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/14/987	Holoclar	Norvegia	16.3.2020
EU/1/15/990	Ikervis	Islanda	13.3.2020
EU/2/15/182	Innovax-ILT	Islanda	30.4.2020
EU/2/15/182	Innovax-ILT	Liechtenstein	30.4.2020
EU/2/15/182	Innovax-ILT	Norvegia	5.5.2020
EU/1/15/1041	Ivabradine Anpharm	Norvegia	2.6.2020
EU/1/15/1040	Intuniv	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1000	Jinarc	Islanda	22.5.2020
EU/1/15/1000	Jinarc	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/15/1000	Jinarc	Norvegia	14.4.2020
EU/1/15/1033	Kanuma	Islanda	22.5.2020
EU/1/15/1033	Kanuma	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/15/1033	Kanuma	Norvegia	23.4.2020
EU/1/15/994	Kengrexal	Norvegia	13.1.2020
EU/1/15/1024	Keytruda	Islanda	16.4.2020
EU/1/15/1024	Keytruda	Norvegia	2.4.2020

EU/1/15/1060	Kyprolis	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1002	Lenvima	Islanda	3.6.2020
EU/1/15/1002	Lenvima	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1002	Lenvima	Norvegia	2.6.2020
EU/1/19/1376	Libtayo	Islanda	2.6.2020
EU/1/19/1376	Libtayo	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/19/1376	Libtayo	Norvegia	2.6.2020
EU/1/15/993	Lixiana	Islanda	13.3.2020
EU/1/15/993	Lixiana	Norvegia	10.3.2020
EU/1/19/1355	Lorviqua	Islanda	19.5.2020
EU/1/19/1355	Lorviqua	Norvegia	16.4.2020
EU/1/15/1013	Lumark	Islanda	19.5.2020
EU/1/15/1013	Lumark	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/15/1013	Lumark	Norvegia	5.5.2020
EU/1/14/988	Mysimba	Islanda	23.1.2020
EU/1/14/988	Mysimba	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/14/988	Mysimba	Norvegia	23.1.2020
EU/1/15/1078	Natpar	Islanda	24.6.2020
EU/1/15/1078	Natpar	Liechtenstein	30.4.2020
EU/2/15/186	Novaquin	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/16/1139	Ocaliva	Islanda	20.5.2020
EU/1/16/1139	Ocaliva	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/16/1139	Ocaliva	Norvegia	12.5.2020
EU/1/15/1030	Odomzo	Islanda	16.6.2020
EU/1/15/1030	Odomzo	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1030	Odomzo	Norvegia	3.6.2020
EU/1/18/1345	Ondexxya	Islanda	25.5.2020
EU/1/18/1345	Ondexxya	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/15/1014	Opdivo	Islanda	19.5.2020
EU/1/15/1014	Opdivo	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/15/1014	Opdivo	Norvegia	8.5.2020
EU/1/15/989	Orbactiv	Islanda	21.1.2020
EU/1/15/989	Orbactiv	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/15/989	Orbactiv	Norvegia	22.1.2020
EU/1/16/1089	Vaccino contro l'influenza pandemica H5N1 AstraZeneca	Islanda	20.3.2020
EU/1/16/1089	Vaccino contro l'influenza pandemica H5N1 AstraZeneca	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/16/1089	Vaccino contro l'influenza pandemica H5N1 AstraZeneca	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/16/1089	Vaccino contro l'influenza pandemica H5N1 AstraZeneca	Norvegia	24.3.2020
EU/1/15/1034	Pemetrexed Lilly	Islanda	22.6.2020

EU/1/15/1034	Pemetrexed Lilly	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1034	Pemetrexed Lilly	Norvegia	15.6.2020
EU/2/15/187	Porcilis PCV ID	Islanda	22.6.2020
EU/2/15/187	Porcilis PCV ID	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1031	Praluent	Islanda	23.6.2020
EU/1/15/1031	Praluent	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1031	Praluent	Norvegia	18.6.2020
EU/1/15/997	Pregabalin Mylan	Islanda	16.4.2020
EU/1/15/997	Pregabalin Mylan	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/15/997	Pregabalin Mylan	Norvegia	16.4.2020
EU/1/15/998	Pregabalin Mylan Pharma	Islanda	22.5.2020
EU/1/15/998	Pregabalin Mylan Pharma	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/15/998	Pregabalin Mylan Pharma	Norvegia	16.4.2020
EU/1/14/916	Pregabalin Pfizer	Norvegia	10.6.2020
EU/1/15/1011	Pregabalin Sandoz	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1012	Pregabalin Sandoz GmbH	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1021	Pregabalin Zentiva	Islanda	16.6.2020
EU/1/15/1021	Pregabalin Zentiva	Liechtenstein	30.6.2020
EU/1/15/1021	Pregabalin Zentiva	Norvegia	2.6.2020
EU/2/15/187	Porcilis PCV ID	Norvegia	9.6.2020
EU/1/10/618	Prolia	Islanda	23.1.2020
EU/1/10/618	Prolia	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/14/973	Quinsair	Islanda	19.2.2020
EU/1/14/973	Quinsair	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/14/973	Quinsair	Norvegia	19.2.2020
EU/1/15/1016	Repatha	Islanda	22.4.2020
EU/1/15/1016	Repatha	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/15/1016	Repatha	Norvegia	22.4.2020
EU/1/15/1006	Respreeza	Islanda	22.5.2020
EU/1/15/1006	Respreeza	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/15/1006	Respreeza	Norvegia	28.4.2020
EU/1/17/1250	Rubraca	Islanda	22.5.2020
EU/1/17/1250	Rubraca	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/17/1250	Rubraca	Norvegia	23.4.2020

EU/1/15/992	Saxenda	Norvegia	3.1.2020
EU/2/15/181	Sileo	Islanda	19.5.2020
EU/2/15/181	Sileo	Liechtenstein	30.4.2020
EU/2/15/181	Sileo	Norvegia	12.5.2020
EU/1/13/901	Sirturo	Islanda	15.1.2020
EU/1/13/901	Sirturo	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/13/901	Sirturo	Norvegia	23.1.2020
EU/1/15/991	Sivextro	Islanda	15.1.2020
EU/1/15/991	Sivextro	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/15/991	Sivextro	Norvegia	22.1.2020
EU/1/15/1015	Strensiq	Islanda	20.5.2020
EU/1/15/1015	Strensiq	Norvegia	5.5.2020
EU/1/15/1003	Synjardy	Islanda	16.4.2020
EU/1/15/1003	Synjardy	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/15/1003	Synjardy	Norvegia	14.4.2020
EU/1/15/1004	Voriconazole Hikma	Islanda	25.5.2020
EU/1/15/1004	Voriconazole Hikma	Norvegia	24.3.2020
EU/1/19/1360	Waylivra	Islanda	21.3.2020
EU/1/19/1360	Waylivra	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/19/1360	Waylivra	Norvegia	26.5.2020
EU/1/15/1032	Zerbaxa	Islanda	30.4.2020
EU/1/15/1032	Zerbaxa	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/15/1032	Zerbaxa	Norvegia	28.4.2020
EU/2/14/178	Zulvac SBV	Islanda	21.1.2020
EU/2/14/178	Zulvac SBV	Liechtenstein	29.2.2020
EU/2/14/178	Zulvac SBV	Norvegia	12.2.2020
EU/1/19/1367	Zynteglo	Islanda	22.5.2020
EU/1/19/1367	Zynteglo	Liechtenstein	30.4.2020
EU/1/19/1367	Zynteglo	Norvegia	11.5.2020

ALLEGATO III

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state prorogate negli Stati SEE-EFTA durante il periodo 1º gennaio – 30 giugno 2020:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di autorizzazione
EU/1/15/1001/003	Akynzeo	Islanda	16.4.2020
EU/1/15/1001/003	Akynzeo	Norvegia	23.3.2020
EU/1/16/1101/004	Darzalex	Islanda	23.6.2020
EU/1/11/733/005	Dificilir	Islanda	20.3.2020
EU/1/11/733/005	Dificilir	Norvegia	20.2.2020
EU/1/14/923/002-007	Entyvio	Islanda	24.6.2020
EU/1/14/923/002-007	Entyvio	Norvegia	28.4.2020
EU/1/18/1288/007	Halimatoz	Islanda	20.4.2020
EU/1/18/1287/007	Hefiya	Islanda	20.4.2020
EU/1/18/1286/007	Hyrimoz	Islanda	20.4.2020
EU/1/16/1147/010-018	Ibrance	Islanda	22.4.2020
EU/1/16/1147/010-015	Ibrance	Norvegia	19.2.2020
EU/1/17/1254/007-011	Jorveza	Islanda	16.6.2020
EU/1/17/1254/007-011	Jorveza	Norvegia	2.6.2020
EU/1/12/782/006	Kalydeco	Islanda	2.1.2020
EU/1/16/1115/003-005	Pemetrexed Fresenius Kabi	Islanda	19.2.2020
EU/1/16/1115/003-005	Pemetrexed Fresenius Kabi	Norvegia	19.2.2020
EU/1/11/717/003-004	Vyndaqel	Islanda	22.4.2020
EU/1/11/717/003-004	Vyndaqel	Norvegia	24.2.2020
EU/1/17/1178/010-013	XELJANZ	Islanda	2.1.2020

ALLEGATO IV

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione revocate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state revocate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1º gennaio – 30 giugno 2020:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di revoca
EU/1/09/541	Clopidogrel ratiopharm GmbH	Islanda	23.1.2020
EU/1/09/541	Clopidogrel ratiopharm GmbH	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/09/541	Clopidogrel ratiopharm GmbH	Norvegia	13.1.2020
EU/1/09/510	Fertavid	Islanda	30.1.2020
EU/1/09/510	Fertavid	Norvegia	23.1.2020
EU/1/15/1039	Fexeric	Islanda	27.2.2020
EU/1/00/144	Helixate NexGen	Islanda	3.1.2020
EU/1/19/1357	KROMEYA	Islanda	3.1.2020
EU/1/16/1165	Lifmior	Islanda	27.2.2020
EU/1/04/287	Osseor	Islanda	22.5.2020
EU/1/04/287	Osseor	Norvegia	8.5.2020
EU/1/12/796	Picato	Islanda	20.2.2020
EU/1/12/796	Picato	Liechtenstein	29.2.2020
EU/1/12/796	Picato	Norvegia	11.2.2020
EU/1/04/288	Protelos	Islanda	22.5.2020
EU/1/04/288	Protelos	Norvegia	8.5.2020
EU/2/09/099	Suvaxyn PCV	Norvegia	28.4.2020
EU/1/17/1180	Varuby	Islanda	30.1.2020
EU/1/17/1180	Varuby	Norvegia	23.1.2020
EU/1/11/671	Xiapex	Islanda	6.1.2020
EU/1/96/009	Zerit	Liechtenstein	30.6.2020
EU/2/11/130	Zulvac 1 Bovis	Islanda	20.3.2020
EU/2/11/130	Zulvac 1 Bovis	Norvegia	18.2.2020
EU/2/11/131	Zulvac 1 Ovis	Islanda	20.3.2020
EU/2/11/131	Zulvac 1 Ovis	Norvegia	13.3.2020

ALLEGATO V

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione sospese

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state sospese negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1º gennaio – 30 giugno 2020:

Numero UE	Prodotto	Paese	Data di sospensione
EU/1/12/750	Esmyna	Norvegia	2.4.2020
EU/1/12/796	Picato	Norvegia	22.1.2020
EU/1/18/1309	Ulipristal Acetate Richter	Norvegia	28.5.2020

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

BANDO DI CONCORSO GENERALE

(2021/C 39/05)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AD/389/21 — AMMINISTRATORI (AD 6) NEL SETTORE AGRICOLTURA SOSTENIBILE E SVILUPPO RURALE

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 39 A del 4 febbraio 2021.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO: <https://epso.europa.eu/>

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

**Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Fürstlicher Oberster Gerichtshof
nella causa Liti-Link AG/LGT Bank AG**

(Causa E-14/20)

(2021/C 39/06)

Con richiesta del 4 settembre 2020 protocollata presso la cancelleria della Corte EFTA il 16 settembre 2020, il *Fürstliches Oberster Landgericht* (Corte d'appello del Principato) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo in relazione alla causa Liti-Link AG v LGT Bank AG, in merito ai seguenti quesiti:

1. L'ultimo paragrafo della direttiva 2006/73/CE recante modalità di esecuzione, che stabilisce che i termini essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie possono essere comunicati in forma sintetica, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione delle prestazioni può essere effettuata in forma sintetica e avere carattere generale sul piano del contenuto?

In caso di risposta affermativa alla prima domanda, si pone la seguente domanda complementare:

- 1.1. L'ultimo paragrafo della direttiva 2006/73/CE recante modalità di esecuzione, che stabilisce che i termini essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie possono essere comunicati in forma sintetica, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione dei vantaggi può essere effettuata in forma sintetica e avere carattere generale sul piano del contenuto, riportandoli ad esempio nelle condizioni generali o in altri termini e condizioni contrattuali prestabiliti o detta comunicazione deve essere effettuata individualmente per ciascun cliente o ciascuna categoria di clienti?

Inoltre, si sottopongono i seguenti quesiti aggiuntivi:

2. La comunicazione ai sensi dell'articolo 26, lettera b), punto i), della direttiva 2006/73/CE è corretta se l'impresa di investimento si limita a comunicare al cliente che possono essergli concessi dei vantaggi da terzi o l'impresa di investimento deve indicare chiaramente se e quando tali vantaggi sono concessi?
3. La comunicazione ai sensi dell'articolo 26, lettera b), punto i), della direttiva 2006/73/CE è corretta se l'impresa di investimento comunica al cliente che l'importo dei vantaggi concessi da terzi dipende dal prodotto e consiste in una percentuale delle competenze di gestione addebitate per il prodotto in questione, in una percentuale di sconto sul prezzo di emissione o in una percentuale del prezzo di emissione o, prima della fornitura del servizio di investimento o del servizio accessorio in questione, l'impresa di investimento deve comunicare al cliente almeno i valori minimi e massimi relativi alle competenze, alle commissioni e ai vantaggi di cui può beneficiare?
4. Le condizioni di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/73/CE relative alla comunicazione dei benefici in forma sintetica, che stabiliscono che l'impresa di investimento si impegna a fornire ulteriori dettagli su richiesta del cliente e a rispettare tale impegno, sono soddisfatte se, in relazione a operazioni già effettuate, l'impresa di investimento si impegna semplicemente a comunicare al cliente ulteriori dettagli per i dodici mesi precedenti la richiesta?
5. Ai sensi dell'accordo SEE uno Stato membro deve attribuire un effetto orizzontale diretto a una direttiva recante modalità di attuazione che non sia stata correttamente recepita, in particolare la direttiva 2006/73/CE?
6. L'articolo 26 della direttiva di esecuzione 2006/73/CE deve essere interpretato nel senso che da esso possono derivare diritti dei clienti bancari nei confronti di una banca?

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10067 — ElringKlinger/Plastic Omnium New Energies/EKPO Fuel Cell Technologies/

ElringKlinger Fuelcell Systems Austria)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 39/07)

1. In data 27 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- ElringKlinger AG («EK», Germania),
- Plastic Omnium New Energies S.A. («PO NE», Belgio), appartenente al gruppo Compagnie Plastic Omnium SE («PO», Francia), controllata di Burelle SA (Francia),
- EKPO Fuel Cell Technologies GmbH («EKPO», Germania),
- ElringKlinger Fuelcell Systems Austria GmbH («EKAT», Austria).

EK e PO NE acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di EKPO, e PO NE acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di EKAT. Entrambe le operazioni sono interconnesse.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- EK: è la società capofila del gruppo tedesco ElringKlinger, un fornitore dell'industria automobilistica attivo a livello internazionale, specializzato in soluzioni leggere, mobilità elettrica, tecnologie di sigillatura e schermatura, servizi di strumentazione e ingegneria;
- PO NE: l'impresa appartiene al gruppo PO, che è un fornitore dell'industria automobilistica attivo a livello internazionale, che offre componenti esterni (in particolare sistemi paraurti e moduli frontali) e sistemi esterni «intelligenti» e divisioni HBPO, nonché sistemi di stoccaggio e di erogazione di carburante (compresi serbatoi e tubi di riempimento), sistemi di stoccaggio ad alta pressione e sistemi di bonifica,
- EKPO: l'impresa è attiva nei settori di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e vendita di celle a combustibile alimentate a idrogeno e dei corrispondenti servizi di ingegneria, di componenti di celle a combustibile alimentate a idrogeno (come piastre bipolar, moduli di dispositivi, soluzioni di sigillatura) e di moduli assemblati di celle a combustibile destinati principalmente all'industria automobilistica: veicoli leggeri (autovetture e veicoli commerciali leggeri) e veicoli commerciali medi pesanti (autobus e autocarri),
- EKAT: l'impresa è specializzata nello sviluppo di soluzioni per sistemi di celle a combustibile alimentate a idrogeno.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

(¹) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10067 — ElringKlinger/Plastic Omnium New Energies/EKPO Fuel Cell Technologies/ElringKlinger Fuelcell Systems Austria)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10125 — GBL/Canyon)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 39/08)

1. In data 27 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Groupe Bruxelles Lambert SA («GBL», Belgio),
- Canyon Bicycles GmbH («Canyon», Germania).

GBL acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Canyon.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- GBL: investe in imprese globali che operano in vari settori, principalmente in Europa, come holding d'investimento;
- Canyon: sviluppo, produzione e distribuzione di mountain bike, biciclette da strada, biciclette da triathlon, biciclette da città e commuter bike, nonché relativi componenti/pezzi di ricambio, accessori e abbigliamento.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.10125 — GBL/Canyon

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caseo M.10128 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 39/09)

1. In data 28 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Stirling Square Capital Partners Jersey AIFM Limited («SSCP Funds», Jersey, Regno Unito),
- TA Associates, L.P. («TA Associates», Stati Uniti),
- Glenigan Limited («Glenigan», Regno Unito).

SSCP Funds e TA Associates acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Glenigan.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SSCP Funds: SSCP Funds investe attraverso tre fondi di private equity, tra l'altro, in strumenti di capitale e in strumenti legati al capitale non quotati, attraverso management buy-out, management buy-in, capitale di crescita e altre operazioni di private equity in tutta Europa,
- TA Associates: AT Associates si concentra su settori specifici nell'ambito delle tecnologie, dell'assistenza sanitaria, dei servizi finanziari e dei servizi ai consumatori e alle imprese,
- Glenigan: Glenigan fornisce dati di mercato e software e servizi di intelligence alle imprese del settore edile, anche in relazione al trasferimento e alla ristrutturazione di uffici per quanto riguarda informazioni sui progetti e dati di contatto, principalmente nel Regno Unito.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione- del seguente riferimento:

M.10128 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 39/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«SALATĂ CU ICRE DE ȘTIUCĂ DE TULCEA»

N. UE: PGI-RO-02476 – 6.7.2018

DOP () IGP (X)

1. Nome [della DOP o IGP]

«Salată cu icre de știucă de Tulcea»

2. Stato Membro o Paese Terzo

Romania

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

La «Salată cu icre de știucă de Tulcea» è una crema bianca/bianco-giallastra a base di olio di girasole, composta per almeno il 29 % da uova di pesce, di cui almeno il 15 % di uova di luccio salate in grani interi e al massimo il 14 % di uova di pesci del delta del Danubio salate (di specie della famiglia dei ciprinidi (*Cyprinidae*) - carassio, triotto rosso, scardola, uova di carpa non formate - e di specie della famiglia dei percidi (*Percidae*) - lucioperca, pesce persico), mescolate con acqua gassata e succo di limone.

Per preparare la «Salată cu icre de știucă de Tulcea» occorrono le materie prime e gli ingredienti di seguito indicati.

Materie prime:

1. uova di luccio salate (*Esox lucius*), almeno il 15 % nel prodotto finito, di cui sono l'ingrediente principale;
2. uova di pesci del delta del Danubio salate, al massimo il 14 %, per garantire una consistenza ed una viscosità ottimali.

Ingredienti:

1. olio di girasole;
2. acqua gassata;

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

3. succo di limone, ottenuto tramite spremitura e filtraggio;
4. salgemma non iodato, utilizzato per la salatura delle materie prime.

Caratteristiche chimico-fisiche della «Salată cu icre de știucă de Tulcea»:

Caratteristica	Unità	Valori
Acidità (acido citrico)	%	max. 1
Tenore di umidità	%	max. 30
Tenore di materia grassa	%	min. 63
Proteine	%	min. 6,2
Salgemma non iodato (cloruro di sodio)	%	max. 5

Caratteristiche organolettiche:

- l'aspetto è omogeneo, viscoso e compatto, senza separazione dell'olio, di colore bianco/bianco-giallastro, punteggiato da grani interi di uova di luccio, di colore giallo-dorato o giallo-rossastro, di circa 2-2,5 mm di diametro, a seconda della stagione di raccolta;
- il sapore specifico delle uova di luccio è esaltato da quello delle uova di pesci del delta del Danubio ed è dovuto al processo di salatura e stagionatura;
- il prodotto finale ha un aroma raffinato e puro di uova salate e stagionate di pesce d'acqua dolce, che si intensifica quando i grani delle uova si rompono, producendo una delicata sensazione di croccantezza sulla lingua e in bocca;
- senza odori estranei, con un aroma riconoscibile di succo di limone.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il contingente di cattura annuale fissato per la zona geografica (delta del Danubio) dall'Amministrazione della riserva della biosfera del delta del Danubio può causare interruzioni nell'approvvigionamento di uova di luccio. In tal caso esse possono avere un'origine esterna alla zona geografica.

Le uova di pesci del delta del Danubio sono una materia prima proveniente esclusivamente dalla zona geografica (delta del Danubio). Vengono raccolte nella zona geografica delimitata, da pesci della famiglia dei ciprinidi (*Cyprinidae*) - carassio, triotto rosso, scardola, uova di carpa non formate; e della famiglia dei percidi (*Percidae*) - lucioperca, pesce persico).

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione della «Salată cu icre de știucă de Tulcea» si svolgono nella zona geografica delimitata, in particolare: i processi e le operazioni per ottenere la materia prima (eventuale raccolta, separazione, salatura e stagionatura delle uova di pesce), giusto dosaggio delle materie prime e degli ingredienti e miscelazione.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

—

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Sull'etichetta della «Salată cu icre de știucă de Tulcea» devono essere indicate le seguenti informazioni:

- il nome del prodotto, «Salată cu icre de știucă de Tulcea», seguito dalla dicitura «Indicazione geografica protetta» o «IGP»;
- il nome del produttore;
- il nome dell'organismo di ispezione e certificazione.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica è il distretto di Tulcea, che comprende la Riserva della biosfera del delta del Danubio. Il distretto di Tulcea si trova all'estremità sud-orientale della Romania, nella parte centro-settentrionale della Dobrugia, alla foce del Danubio, con accesso al Mar Nero, ad est. Confina a nord con la Moldova e l'Ucraina, a nord-ovest con il distretto di Galați, ad ovest con il distretto di Brăila e a sud con il distretto di Costanza. Il distretto di Tulcea si trova al 45°N e 29°E.

5. Legame con la zona geografica

La domanda di registrazione dell'IGP «Salată cu icre de știucă de Tulcea» si basa sulle caratteristiche del prodotto.

La «Salată cu icre de știucă de Tulcea» ha un sapore specifico di uova di luccio, accompagnato ed esaltato da quello di uova di pesci del delta del Danubio e riconducibile al processo di salatura e stagionatura.

La «Salată cu icre de știucă de Tulcea» ha un aroma raffinato e puro, tipico di tali preparati a base di uova salate e stagionate di pesce d'acqua dolce. Quando si rompono, i grani delle uova di pesce producono una delicata sensazione di croccantezza sulla lingua e in bocca e l'aroma si intensifica.

La compattezza del prodotto è determinata principalmente dalle uova di pesci del delta del Danubio, che sono catturati nella zona geografica e servono a dare una consistenza omogenea alle uova di luccio.

Una caratteristica specifica delle uova di luccio in grani interi è il colore giallo-dorato o giallo-rossastro della massa omogenea.

Il prodotto finale si differenzia dagli altri prodotti della stessa categoria poiché, al posto di additivi alimentari (emulsionanti, stabilizzanti, addensanti), si utilizzano uova di pesci del delta del Danubio.

Il prodotto non contiene additivi chimici né conservanti (come l'acido sorbico o il benzoato di sodio). È la qualità stessa del prodotto che ne garantisce la durata di conservazione. Gli unici metodi di conservazione utilizzati sono il mantenimento di un elevato standard igienico e il mantenimento della catena del freddo in fase di produzione, trasporto e vendita.

La differenza tra la «Salată cu icre de știucă de Tulcea» e prodotti simili della stessa categoria sta nella preparazione, che avviene solo nella zona geografica e con un elevato contenuto di uova di luccio.

Un altro fattore che contraddistingue la «Salată cu icre de știucă de Tulcea» è l'utilizzo di succo di limone ottenuto per pressatura, spremitura e filtraggio, mentre altri prodotti della stessa categoria utilizzano prodotti sintetici: acido citrico e glucosio.

La «Salată cu icre de știucă de Tulcea» è un prodotto che utilizza principalmente materie prime provenienti dalla zona geografica di cui una (le uova di pesci del delta del Danubio) proviene esclusivamente dalla zona geografica, creando uno stretto legame con l'ambiente naturale della zona geografica.

Oltre ad essere un ambiente naturale ricco di risorse alieutiche d'acqua dolce, la zona geografica, il delta del Danubio, è il più grande delta dell'UE, uno dei più grandi bacini idrografici compatti d'acqua dolce dell'UE e, non da ultimo, la più grande zona di pesca di luci e altre specie d'acqua dolce in Romania.

La pubblicazione scientifica del 2008 *Danube Delta Biosphere Reserve* («La riserva di biosfera del delta del Danubio») di Petre Gâștescu e Romulus Știucă classifica la purezza delle acque di superficie del delta del Danubio nella classe I secondo le norme di qualità ambientale. L'elevata qualità delle acque della zona geografica ha un effetto positivo soprattutto sulle caratteristiche organolettiche delle risorse alieutiche locali.

La «Salată cu icre de știucă de Tulcea» è un prodotto rappresentativo della tradizione locale di trasformazione dei prodotti ittici, che si è evoluta dalla raccolta e dal consumo di uova di pesce non lavorate nel XIX secolo alla loro trasformazione per l'utilizzo nella cucina moderna nel XX secolo.

Poiché l'industria alimentare basata sulla trasformazione del pesce è presente da decenni nella zona geografica, il personale locale è ormai formato ed esperto nel valutare le caratteristiche specifiche dei prodotti alieutici.

Di conseguenza il metodo di preparazione delle uova di luccio è specifico della zona geografica delimitata.

Per tale processo si utilizzano metodi consolidati nella zona geografica, come la separazione delle uova di pesce mediante un attrezzo specifico, il «priboi», nonché la maturazione tramite inseminazione. Le uova vengono separate dalle membrane mediante il «priboi» e una rete. I grani di uova di luccio vengono separati l'uno dall'altro, ottenendo una massa omogenea di «Salată cu icre de știucă de Tulcea».

Il metodo di separazione delle uova di pesce per mezzo di un «priboi» è stato documentato dallo studioso rumeno Grigore Antipa nell'opera *Studii asupra pescăriilor din România* (Studi sulla pesca in Romania) (Bucarest, Romania, Imprimeria Statului, 1895, 80 pagine).

Il processo di salatura e stagionatura conferisce alla «Salată cu icre de știucă de Tulcea» il suo sapore specifico. Durante il processo di salatura e stagionatura, il sapore delle uova di pesce cambia a causa dell'attività enzimatica. Con un trattamento termico delicato, il sapore (salato con una nota di leggera stagionatura) si accentua fino ad arrivare a quello più intenso del prodotto finale.

Il personale locale è in grado di riconoscere e valutare il tipo, il colore, il profumo e il sapore delle uova di luccio o di pesci del delta del Danubio, il loro grado di stagionatura e la loro viscosità, così da ottenere un prodotto di qualità.

Nel XIX secolo la comunità locale presente nella zona geografica aveva origini multietniche (rumeni, lipovani, ucraini, greci, turchi, ecc.) e comprendeva armatori, mercanti, marinai, pescatori e, non da ultimo, pescivendoli locali ed immigrati provenienti da diversi contesti. In questo crogiolo culturale, gli abitanti del luogo hanno adattato la ricetta delle uova di pesce spalmabili (*salată de icre*) a base di uova di pesce d'acqua salata per poter utilizzare le risorse disponibili nella zona geografica. Hanno quindi sostituito le uova di pesce d'acqua salata con quelle di pesce d'acqua dolce, in particolare luccio e pesci del delta del Danubio, e hanno perfezionato la ricetta giungendo alla sua formulazione attuale. La «Salată cu icre de știucă de Tulcea» è un elemento irrinunciabile nei menù dei ristoranti e degli agriturismi della zona geografica, soprattutto nel delta del Danubio.

Tutti gli elementi sopra descritti hanno contribuito a creare un contesto in cui le tradizioni della pesca sono state in grado di svilupparsi in maniera significativa. Esiste pertanto un nesso causale tra le caratteristiche del prodotto e le condizioni naturali e culturali della zona geografica (delta del Danubio).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

<https://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/2018/caiet-sarcini-stiuca/Documentatie-salata-cu-icre-de-stiuca-de-Tulcea.pdf>

**Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore
ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012**

(2021/C 39/11)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (¹).

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«CRUDO DI CUNEO»

n. UE:PDO-IT-0490-AM02 — 14.9.2020

DOP (X) IGP ()

1. Nome

«Crudo di Cuneo»

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe. 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Per la produzione del «Crudo di Cuneo», devono essere utilizzate solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati, allevati e macellati nella zona di produzione individuata. Al momento dell'immissione al consumo, il prodotto «Crudo di Cuneo» deve avere un tempo di stagionatura minimo di 10 mesi da inizio lavorazione; peso compreso fra 8,5 e 12 kg a stagionatura ultimata; colore al taglio rosso uniforme; consistenza della parte magra esterna e di quella interna morbida, compatta non flaccida; grasso esterno visibile (grasso di copertura) di colore bianco tendente al giallo, compatto non untuoso; aroma e sapore al taglio: fragrante, stagionato, dolce; grasso interno di colore bianco, presente in piccola quantità entro e fra i principali fasci muscolari; assenza di anomalie olfattive. Il grasso, alla puntura, non deve presentare odore rancido eccessivo, né odore di latte, pesce, né altri odori anomali. La composizione chimica del magro in percentuale del muscolo bicipite femorale deve rispettare i seguenti limiti minimi e massimi: sale compreso fra 4,5 e 6,9; umidità compresa fra 57 e 63 %; proteolisi compresa fra 22 e 31 %. Assenza di anomalie esteriori: la cotenna e le ossa devono essere integre, non devono comparire segni evidenti d'incrostazione, né rammollimenti eccessivi. Colore al taglio: non devono essere presenti disuniformità, macchie, striature.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Mangimi

La razione alimentare è formulata in modo da ottenere una composizione analitica che rispecchi il fabbisogno del suino nelle rispettive tre fasi

di avviamento, magronaggio, ingrasso:

1. FASE DI AVVIAMENTO (fino a 30 kg/peso vivo)

Caratteristiche della razione

— Proteina grezza da 16 % a 22 %

— Energia dig.le/giorno da 3 230 a 3 900

(¹) GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17

- Lisina g/kg: da 10 a 16
- Fibra grezza da 3 % a 5 %

Razione giornaliera (Composizione della razione espressa in % dei diversi componenti, somministrata nella misura del 4 % del peso vivo)

- Mais da 35 a 40
- Soja (farina di estraz.) da 16 a 20
- Grano da 12 a 15
- Orzo da 13 a 17
- Olio di soja da 1 a 3
- Crusca di grano ten. da 8 a 12
- Integrazione min. e vit. da 3 a 5

In questa fase è consentito l'uso di:

- Plasma suino spray
- Derivati e sottoprodotti del latte freschi e concentrati.

2. FASE DI MAGRONAGGIO (da 30 kg a 80 kg/peso vivo)

Caratteristiche della razione

- Proteina grezza da 15,50 % a 18 %
- Energia dig.le/giorno da 3 200 a 3 600
- Lisina g/kg: da 7 a 16
- Fibra grezza da 3,5 % a 5 %

Razione giornaliera (Composizione della razione espressa in % dei diversi componenti, somministrata nella misura del 3 % del peso vivo)

- Mais da 45 a 49
- Soja (farina di estraz.) da 14 a 18
- Grano da 10 a 13
- Orzo da 9 a 12
- Grassi da 1,5 a 2
- Crusca di grano ten. da 10 a 14
- Integrazione min. e vit. da 3 a 5

3. FASE DI INGRASSO (da 80 kg a 165 kg/peso vivo finale)

Caratteristiche della razione

- Proteina grezza da 13,5 % a 17,5 %
- Energia dig.le/giorno da 3 100 a 3 400
- Lisina g/kg da 6 a 9
- Fibra grezza da 3,5 % a 5,5 %

Razione giornaliera (Composizione della razione espressa in % dei diversi componenti, somministrata nella misura del 2,3 % del peso vivo)

- Mais da 49 a 53
- Soja (farina di estraz.) da 12 a 16
- Grano da 9 a 12
- Orzo da 8 a 11
- Grassi da 1 a 1,5
- Crusca di grano ten. da 10 a 14
- Integrazione min. e vit. da 3 a 5

In questa fase è vietato l'impiego di scarti di mensa; di olio di pesce dopo i 40 kg di peso vivo; di pannelli con contenuto in grassi maggiore del 4 % ed oltre i 120 kg; di biscotti, grissini, merendine dai 60 kg di peso vivo fino alla macellazione; scarti di macellazione e farine animali in genere; sottoprodotti del riso.

I fabbisogni nell'ambito della fase di utilizzo potrebbero subire delle modifiche in funzione della crescita del suino o a seguito del verificarsi di andamenti climatici anomali dovuti ad eccezionali calure estive. L'origine delle materie prime utilizzate per l'alimentazione è principalmente dall'area di produzione del prosciutto «Crudo di Cuneo» e i cereali in buona parte sono prodotti dalle stesse aziende che allevano i suini. Le razze o tipi genetici di suini ammessi alla produzione di animali destinati alla produzione del prosciutto «Crudo di Cuneo» sono i suini delle razze tradizionali Large White italiana e Landrace italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano (LGI) o figli di verri delle stesse razze, i suini figli di verri di razza Duroc italiana, così come migliorata dal LGI, i suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità compatibili con quelle del LGI per la produzione del suino pesante. Per la produzione del «Crudo di Cuneo» non possono essere utilizzate cosce congelate. È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe. Le cosce vengono avviate a lavorazione se sono di animali macellati da non meno di 24 ore e non oltre 120 ore.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Per la produzione della DOP «Crudo di Cuneo» sono utilizzate solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati e allevati rispettando elevati livelli di benessere. Tali livelli sono garantiti se nelle fasi di svezzamento, magronaggio ed ingrasso il suino non subisce stress da trasporto e ristallo. L'allevamento deve, inoltre, garantire che la fase di ingrasso si concluda fornendo risultati che siano coerenti con le caratteristiche del prodotto finale. Il «Crudo di Cuneo» infatti si caratterizza per la sua ottimale copertura di grasso. Per tali motivazioni la nascita e l'allevamento devono avvenire nell'area di produzione. Inoltre, sia per il necessario rispetto dei tempi che intercorrono tra la macellazione e la lavorazione delle carni sia perché i lunghi viaggi per il trasporto costituirebbero causa di ammaccature e formazioni di ematomi e venature, che andrebbero a compromettere i requisiti di lavorazione delle cosce, anche la fase di macellazione deve avvenire nella zona geografica di produzione. Le operazioni di lavorazione delle cosce e la stagionatura delle stesse sono strettamente legate ai fattori umani e naturali della zona di produzione e la limitazione di queste operazioni all'area geografica di produzione diviene pertanto obbligatoria per la produzione del «Crudo di Cuneo».

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il «Crudo di Cuneo» può essere venduto oltre che intero con osso, anche disossato sigillato sottovuoto, in tranci ed affettato. Le operazioni di riduzione in tranci del «Crudo di Cuneo» devono essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

All'atto dell'immissione al consumo, la DOP «Crudo di Cuneo» deve essere provvista di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e della identificazione, costituito dal logo che va impresso a fuoco sui due lati maggiori della coscia e la cui apposizione deve essere eseguita presso i prosciuttifici. Sulle confezioni della DOP «Crudo di Cuneo» o su etichette apposte o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale devono essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, il simbolo comunitario di cui all'articolo 12 del regolamento. (UE) n. 1151/2012 della Commissione e il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo. Il logo della DOP «Crudo di Cuneo» è composto dai due elementi più importanti per la riconoscibilità del prodotto: la forma stilizzata di un prosciutto e il triangolo o «cuneo» che richiama il legame con il capoluogo di provincia Cuneo, la cui planimetria originaria era proprio a forma di cuneo.



4. Delimitazione concisa della zona geografica

L'area di produzione del «Crudo di Cuneo» DOP è compresa tra le Alpi Liguri dal colle di Cadibona a quello di Nava, le Alpi Marittime sino al massiccio del colle di Tenda e le Alpi Cozie. I rilievi formano, pertanto un grande bordo ad U entro il quale si apre l'alta pianura solcata, a partire da sud verso nord, dal Tanaro, dal Po e dai loro affluenti. Quest'area comprende la provincia di Cuneo, la provincia di Asti e i seguenti comuni della provincia di Torino: Airasca, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Isolabella, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pralormo, Prarostino, Riva, Roletto, Rorà, S. Secondo di Pinerolo, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo. In questa zona geografica, si evidenziano, grazie alla formazione di brezze, livelli di umidità omogenei compresi tra il 50 % e il 70 % e temperature medie non eccessivamente fredde d'inverno e non torride d'estate che permettono una stagionatura uniforme e caratterizzante il «Crudo di Cuneo» per il valore di proteolisi e per il basso tenore di umidità.

5. Legame con la zona geografica

La zona di produzione della DOP è fin dai tempi più antichi legata alla storia della suinicoltura, della lavorazione e stagionatura del «Crudo di Cuneo», grazie a specifiche caratteristiche pedo-climatiche che la contraddistinguono da altre zone e che conferiscono al prodotto tipiche proprietà qualitative, ben riconoscibili dal consumatore finale.

Il contenuto di umidità presente nel Crudo di Cuneo, strettamente correlato con il contenuto di sale, è determinato dall'effetto delle brezze. Tali brezze, provenienti dalle montagne comprese nell'area geografica, a senso alterno, fra il mattino e la notte, stabiliscono delle condizioni di bassa umidità atmosferica, idonee ad assicurare un'ottima stagionatura del prodotto, che si ripercuote sui bassi valori di umidità, sui tempi di stagionatura, sul valore di proteolisi caratteristici del Crudo di Cuneo. Uno stretto legame tra ambiente e prodotto è costituito inoltre dalla materia prima; infatti la proteolisi del prosciutto è determinata anche dalle caratteristiche della materia prima. Il suino di Cuneo viene allevato in ambienti posti ad un'altitudine media di 350 metri sul livello del mare, dove l'assenza di nebbie invernali e afa estiva favoriscono una sanità eccellente. Oltre alla salubrità dell'aria e alla purezza delle acque, è l'alimentazione tradizionale sana e naturale, a base di cereali prodotti in loco, che determina la maturazione anticipata della carne. Il fenomeno della proteolisi è legato allo sviluppo di microrganismi superficiali: la delicata salatura effettuata dai norcini assicura la risalita capillare dell'umidità ancora presente nella carne della coscia. In tal modo, sulla superficie magra del prosciutto si creano le condizioni microclimatiche di moderato aumento dell'umidità, idonee allo sviluppo di muffe e lieviti in grado di demolire la componente proteica presente nella parte magra, liberando frazioni peptidiche capaci di contribuire in modo determinante sia al sapore sia all'odore del Crudo di Cuneo.

Contributo determinante alla qualità della DOP, nonché alla sua reputazione e fama presso i mercati, è stato nel corso dei secoli quello dell'uomo, che ha saputo sviluppare nel tempo specifiche tecniche di lavorazione, tramandatesi di generazioni in generazioni, e che sono giunte fino ai nostri giorni. Testimonianza di questa delicata arte si trova già nel 1618 grazie all'opera *Clypeo del gentilhuomo* di Guglielmino Prato, che descrive in modo dettagliato il lavoro dei norcini del Piemonte.

Il consumo del Crudo di Cuneo è documentato storicamente dalle numerose richieste fatte da parte dei nobili, conventi ed abbazie della zona. Fu proprio la crescente richiesta di prosciutti ad influenzare in modo significativo la costituzione di numerosi trasformatori.

La DOP «Crudo di Cuneo» quindi, si costituisce come l'azione combinata e concomitante di fattori umani ed ambientali, che nel corso del tempo hanno influito sul suo ottenimento ed hanno contribuito alle sue caratteristiche qualitative.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT